

REGOLAMENTO ELETTORALE
della
ASSOCIAZIONE ALUMNI DEL COLLEGIO EINAUDI

ART. 1 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Le elezioni dei tre componenti del Consiglio Direttivo di competenza dell'Assemblea Ordinaria, dei tre componenti del Collegio dei Probiviri e del Revisore dei Conti sono indette dal Presidente dell'Associazione contestualmente alla convocazione dell'Assemblea dei Soci. Il presente regolamento deve essere inviato ai Soci in allegato alla convocazione dell'Assemblea.

ART. 2 – COMMISSIONE ELETTORALE

Le operazioni elettorali sono sovrintese da una Commissione Elettorale, formata da tre componenti nominati dal Consiglio Direttivo anche fra i non Soci. Non possono far parte della Commissione Elettorale i candidati alle elezioni. La Commissione Elettorale elegge al proprio interno un Presidente, che ne coordina le attività. La composizione della Commissione Elettorale dovrà essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria. La Commissione Elettorale è coadiuvata in tutte le sue operazioni dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato.

ART. 3 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO E DELEGHE

Godono del diritto di elettorato attivo e passivo tutti i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa. I Soci impossibilitati a partecipare personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare a mezzo delega da altri Soci. La delega deve essere trasmessa in forma telematica all'indirizzo segreteria@einaudialumni.it entro 24 ore dall'Assemblea o consegnata in forma cartacea entro l'inizio dell'Assemblea; in entrambi i casi occorre allegare copia fotostatica di documento d'identità del delegante in corso di validità. I Soci partecipanti in presenza che manifestassero l'esigenza di abbandonare la seduta prima del suo termine hanno facoltà di delegare uno dei Soci presenti mediante compilazione di un apposito modulo.

ART. 4 – CANDIDATURE

Le candidature alle cariche sociali sono individuali e devono essere inviate alla Commissione Elettorale in forma telematica all'indirizzo elezionialumnieinaudi@gmail.com entro 24 ore dall'Assemblea (allegando copia fotostatica di un documento d'identità) o presentate in forma cartacea entro l'inizio dell'Assemblea. I Soci non presenti di persona in Assemblea possono consegnare la propria



candidatura in forma cartacea per il tramite di un Socio a cui abbiano conferito delega come da indicazioni all'art. 3. La Commissione Elettorale verifica la regolarità delle candidature e la sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati, certificandone contestualmente l'ammissione o l'esclusione. È facoltà dei candidati allegare alla propria candidatura una breve presentazione della stessa (massimo una pagina in formato PDF). Le presentazioni allegate alla candidatura, purché pervenute entro 12 giorni dall'Assemblea, saranno trasmesse ai Soci prima dell'Assemblea stessa. In caso in cui non siano pervenute sufficienti candidature per coprire tutte le cariche elettive, la Commissione Elettorale potrà accettare candidature pervenute oltre i termini temporali previsti dal presente articolo (ma comunque non oltre l'inizio delle operazioni di voto).

ART. 5 – PRINCIPI GENERALI DI VOTO

Il voto è segreto e viene espresso indicando nelle apposite schede elettorali i nominativi dei candidati prescelti. Ciascun elettore può esprimere massimo una preferenza per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, massimo una preferenza per l'elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri e massimo una preferenza per l'elezione del Revisore dei Conti. Le schede contenenti segni atti all'identificazione del votante, così come quelle recanti un numero di preferenze maggiore rispetto a quello consentito, sono considerate nulle. Sono altresì considerate nulle le schede recanti nominativi diversi da quelli dei candidati. La votazione si considera valida quando risulti essere validamente costituita, a norma dell'art. 5 dello Statuto, l'Assemblea Ordinaria durante la quale si svolge.

ART. 6 – PROCEDURA DI VOTO

Il Presidente della Commissione Elettorale dichiara aperte le votazioni al termine della discussione degli altri punti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci. La Commissione Elettorale accerta l'identità e la sussistenza dei requisiti elettorali di ciascun votante, nonché la regolarità delle deleghe. Contestualmente fornisce a ciascun elettore una scheda relativa all'elezione dei tre componenti del Consiglio Direttivo, una scheda relativa all'elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri e una scheda relativa all'elezione del Revisore dei Conti (o più schede nel caso in cui l'elettore sia delegato ad esprimere il voto di un Socio assente). Ciascun elettore firma il registro dei votanti, compila le schede nel luogo predisposto senza la presenza di altre persone e le inserisce ripiegate nelle urne sigillate. La votazione si conclude all'esaurimento dei votanti presenti.

ART. 7 – SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE

La Commissione Elettorale, subito dopo la chiusura delle votazioni, procede allo spoglio delle schede elettorali e verifica che corrispondano al numero dei votanti. Il Presidente della Commissione Elettorale legge ad alta voce il nome dei candidati votati. Ogni voto espresso è riportato in un apposito prospetto di scrutinio, nel quale sono indicate anche le schede nulle e le schede bianche. La Commissione Elettorale, verificati i risultati dello scrutinio, decreta eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso in cui due o più candidati abbiano ricevuto lo stesso numero di preferenze, risulta eletto quello con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione



come da data di approvazione del Consiglio Direttivo. In caso di ulteriore parità si procede a un ballottaggio. Al termine dello scrutinio il Presidente della Commissione Elettorale procede alla proclamazione degli eletti. Gli eletti entrano in carica al momento della conclusione dell'Assemblea. Il Presidente della Commissione Elettorale redige un verbale delle elezioni da trasmettere a tutti i Soci in allegato al verbale dell'Assemblea e consegna il materiale elettorale al Presidente uscente per l'archiviazione.

ART. 8 – RICORSI

Qualsiasi contestazione in materia elettorale può essere presentata seduta stante alla Commissione Elettorale. Nel caso di accoglimento del ricorso si procede a una nuova elezione dei componenti dell'Organo del quale è stata contestata l'elezione.

Eventuali ricorsi successivi al termine dell'Assemblea stessa potranno essere presentati secondo quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto dell'Associazione.